**COMUNICAZIONE SINDACALE INVIATA TRAMITE POSTA CERTIFICATA AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC:**

 Al Dirigente Scolastico della scuola ………

ai DSGA

Alle RSU/ TAS

A tutto il personale docente

Oggetto: risarcimento dei danni per coattivo collocamento in ferie durante i periodi di sospensione dell’attività didattica.

Esplichiamo il presente intervento per trasmettere, in allegato alla presente, il facsimile di "*diffida*" da inviare a tutto il personale dipendente, al fine di consentire allo stesso l’interruzione dei termini di prescrizione per le ferie non fruite.

La Cassazione, con la recente decisione n. 15415 del 3 giugno 2024, ha infatti dichiarato illegittima la prassi ministeriale che considera automaticamente in ferie tutti i docenti a tempo determinato durante le vacanze natalizie e pasquali e nel periodo che va dal termine delle lezioni fino al 30 giugno.

Ne consegue che tutto il personale docente, tuttora precario o immesso in ruolo da meno di dieci anni, ha la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla mancata remunerazione dei periodi di sospensione delle lezioni in cui è stato considerato in ferie, pur non avendo richiesto di fruire delle stesse e senza essere stato preavvisato dal dirigente scolastico che, in caso di mancata richiesta delle ferie, avrebbe perso sia il diritto alle ferie, che al pagamento dell’indennità sostitutiva.

Considerato peraltro che la domanda di risarcimento dei danni per mancata fruizione delle ferie è azionabile entro un termine di **prescrizione** di dieci anni, si rende necessario inviare l’allegata, diffida tramite raccomandata con Avviso di Ricevimento e via PEC al Ministero ai seguenti indirizzi

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

dppr@postacert.istruzione.it e

dgruf@postacert.istruzione.it

Si chiede pertanto al dirigente scolastico destinatario della presenta di diffondere tempestivamente all’intero personale docente la presente comunicazione sindacale, mediante trasmissione della stessa alle e-mail personali dei docenti, considerato che una interpretazione evolutiva degli artt. 14, 25 e 26 della L. n. 300/70 e dell’art. 5 del CCNQ del 4.12.2017, anche alla luce del principio di dematerializzazione sancito nella L. n. 69/2009 e nel D.L. n. 95/2012, convertito con la L. n. 135/2012, impone di garantire la più rapida, sicura ed efficiente trasmissione delle informazioni sindacali, in conformità ai principi di economicità, efficacia, pubblicità e di trasparenza, consacrati nell’art. 1 della L. n. 241/90.

 La Cassazione ha infatti chiarito che *«****La L. n. 300 del 1970, art. 25***, *nel disporre che* *"le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro" ha individuato, in linea con le condizioni comunicative all'epoca esistenti, una delle forme attraverso cui garantire lo svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro. L'evolversi delle modalità di comunicazione telematica e la maggiore efficacia realizzata attraverso il* ***raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della personale casella di posta elettronica****, non può non essere considerata un* ***aggiornamento necessario*** *della modalità di trasmissione delle notizie, posta a garanzia della reale efficacia dell'attività di sindacale»* (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 05/12/2022, n. 35644).

Per qualsiasi richiesta di chiarimento il personale docente potrà rivolgersi presso la sede della CISL Scuola di Padova all’indirizzo email cislscuola.padova.rovigo@cisl.it o contattare gli operatori sindacali della Cisl Scuola ai numeri 049 9401600 e 0429 783400

Cordiali saluti

Il Segretario Provinciale

CISL SCUOLA DI PADOVA

 Fabio Businari